CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di
FERRARA DI MONTE BALDO (VR)

All'Organo di revisione
economico-finanziaria
del Comune di
FERRARA DI MONTE BALDO (VR)

Oggetto: trasmissione delibera n. 262/2019/PRSP_PRA del 10 settembre 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 262/2019/PRSP_PRA, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ai sensi dell'art. 148- bis TUEL, in data 10 settembre 2019 e depositata in data 11 settembre 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Letizia Rossini

CORTE DEI CONTI

San Marco 3538 - Campo Sant'Angelo - 30124 Venezia - Italia | Tel. 041.2705.416
e-mail : supporto.sezione.controllo.veneto@corteconti.it PEC: veneto.controllo@corteconticert.it

d.o.

Deliberazione n. 262/2019/PRSP-PRA/Ferrara di Monte Baldo (VR)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 10/09/2019

composta dai Magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere Relatore
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

*****

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante (legge di stabilità 2016);

VISTA da ultimo, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le "*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2016*";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2018;

VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatta dall'Organo di revisione del Comune di Ferrara di Monte Baldo (VR);

VISTA la propria deliberazione n. 167/2019/PRSP_PRA adottata nell'adunanza del 26/6/2019, depositata in data 3/7/2019 e trasmessa al Comune di Ferrara di Monte Baldo (VR) in data 4/7/2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Ferrara di Monte Baldo n. 28 del 30 luglio 2019, avente ad oggetto "*Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019/2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e art. 193 del d.lgs. n. 267/2000. Presa d'atto delibera Corte dei conti n. 167/2019/PRSP_PRA*", tramessa a questa Sezione tramite l'applicativo Con.TE, con nota 2437 dell'8 agosto 2019 (acquisita al prot. CdC n. 8396 dell'8 agosto 2019);

VISTA tutta la documentazione versata in atti;

RITENUTO di dover procedere alla verifica dell'idoneità dei provvedimenti adottati dal Comune di Ferrara di Monte Baldo (VR) atti a rimuovere le irregolarità accertate;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 42/2019 di convocazione della Sezione di Controllo per il Veneto per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Consigliere Elena BRANDOLINI;

FATTO

1. Questa Sezione, nell'esercizio del prescritto controllo di regolarità e di legittimità sui bilanci di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in seguito ulteriormente potenziato con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, e poi trasfuso nell'art. 148-bis del TUEL, ha proceduto all'esame del rendiconto 2016 del Comune di Ferrara di Monte Baldo sulla base del questionario e della relazione dell'Organo di revisione contabile del medesimo,

dei dati comunque in proprio possesso e delle risultanze dell'istruttoria svolta in contraddittorio con l'Ente.

Si premette che l'Ente, già in relazione all'esercizio 2015, era stato destinatario di apposita pronuncia (del. n. 318/2018/PRSP) con la quale questa Sezione aveva rilevato delle criticità in ordine alla reimputazione dei residui attivi in occasione del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, la mancata costituzione del FCDE, l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per 365 giorni, la parziale restituzione delle somme al 31/12/2015 con sforamento del parametro n. 9 ("*Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsare superiore al 5 per cento rispetto alle entrate correnti*") del D.M. 18 febbraio 2013, e la mancata contabilizzazione della cassa vincolata.

In esito al controllo sul rendiconto 2016, la Sezione, nell'adunanza del 26 febbraio 2019, ha ravvisato la necessità di adottare, nei confronti del predetto Comune, pronuncia di accertamento specifico ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL, in relazione alla non corretta applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile, di cui al d.lgs. 118/2011, con conseguente "*compromissione del risultato di amministrazione, per effetto di una serie di fattori suffragati dai rilievi effettuati dall'Organo di revisione*".

In specie, i richiamati principi risultano vulnerati, in particolare:

a) dall'applicazione di avanzo di amministrazione non vincolato pur in presenza di anticipazione di tesoreria;

b) dalla mancata determinazione del fondo risorse destinate al trattamento accessorio;

c) dalla presenza di forti e permanenti tensioni di cassa dovuti all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per 365 giorni, sia pure interamente restituita al 31/12/2016, ed alla mancata contabilizzazione della cassa vincolata;

d) dall'assenza di entrate da recupero dell'evasione tributaria".

Pertanto, con deliberazione n. 167/2019/PRSP_PRA adottata nell'adunanza del 26 febbraio 2019 e depositata il 3 luglio 2019, questa Sezione ha richiesto all'Ente, l'adozione delle opportune misure correttive idonee a superare definitivamente le rilevate criticità, ai sensi degli artt. 188 e 193 del Tuel, in particolare disponendo a carico dello stesso l'obbligo di iscrivere nel primo bilancio utile il disavanzo di amministrazione di € 49.929,48 derivante dalla violazione delle disposizioni contenute nell'art. 187 comma 3 bis del Tuel. Ha disposto, altresì, che la deliberazione consiliare di presa d'atto della pronuncia da parte dell'Ente e di adozione di tutti i provvedimenti richiesti nella deliberazione n. 167/2019/PRSP_PRA, dovesse essere adottata dal Comune entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della deliberazione, ai sensi dell'art. 148 bis del Tuel e trasmessi nei termini di legge a questa Sezione, unitamente alla attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione della deliberazione medesima, disposto dall'art. 31 del d.lgs. 33/2013.

Contestualmente all'adozione delle idonee misure correttive, è stato richiesto all'Organo di Revisione dell'Ente di porre in essere una attenta attività di controllo e vigilanza e di riferire alla Sezione ogni aspetto rilevante, in particolare in merito alle criticità

evidenziate nella delibera di accertamento specifico, qui integralmente richiamate.

1.1. Con nota 8396 dell'8 agosto 2019 ((acquisita al prot. CdC n. 8396 dell'8 agosto 2019) il Comune di Ferrara di Monte Baldo (VR) ha corrisposto a quanto richiesto dalla Sezione con la richiamata pronuncia di accertamento specifico comunicando le misure adottate in conseguenza attraverso la delibera consiliare n. 28 del 30 luglio 2019, avente ad oggetto "*Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019/2021 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e art. 193 del D.Lgs. 267/2000. Presa d'atto delibera Corte dei conti n. 167/2019/PRSP_PRA*", dichiarata immediatamente eseguibili, con votazione palese, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del Tuel.

DIRITTO

2. L'art. 148-*bis* del Tuel, introdotto dall'art. 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ulteriormente rafforzato, ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, i controlli sui bilanci degli enti locali attribuiti alle Sezioni regionali di controllo dalla l. 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 1, comma 166 e ss.), stabilendo che, in caso di mancato adeguamento dell'ente locale alle pronunce di accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o di scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, viene preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Pertanto, gli Enti destinatari della pronuncia di accertamento specifico (cd. "PRSP_PRA") hanno l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della stessa, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio, i quali devono essere anch'essi trasmessi alla Sezione regionale di controllo interessata per la prescritta valutazione di idoneità delle misure correttive adottate che, se negativa, impone la preclusione dell'attuazione "*dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*" (art. 148 bis Tuel). Dette "*misure interdittive non sono indici di una supremazia statale né di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli «obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio» (...)*" (Corte cost., sentenza n. 39 del 2014; n. 80 del 2017). Ciò in quanto il "blocco della spesa" conseguente alla eventuale prognosi negativa afferente l'equilibrio di bilancio, all'esito dell'analisi delle misure consequenziali adottate dal Comune, ha la funzione di preservare e tutelare questo da ulteriori deterioramenti, quale presidio strumentale alla tutela della comunità di cui l'Ente è esponenziale, evitando una crescita indiscriminata e insostenibile dell'indebitamento e della spesa, destinati a gravare sulle generazioni e sulle amministrazioni future.

3. Come rappresentato in parte narrativa, la presente deliberazione si pone a valle della pronuncia di accertamento specifico assunta da questa Sezione con la deliberazione n. 167/2019/PRSP_PRA del 26 febbraio 2019 ai cui contenuti si fa esplicito rinvio, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL. Pertanto, in questa sede, la Sezione è chiamata ad accertare l'evoluzione della situazione contabile e l'impatto sulla stessa delle misure

correttive adottate in conseguenza dall'Ente, contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 dell'8 agosto 2019 versata in atti.

In relazione ai richiesti adempimenti si osserva, preliminarmente, che i termini di legge sono stati dall'Ente rispettati. Infatti, la pronuncia di accertamento specifico è stata depositata in data 3 luglio 2019 e trasmessa, in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune in data 4 luglio 2019. L'Ente ha approvato le misure consequenziali con la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30 luglio 2019 (molto prima del 60 gg previsti) che è pervenuta a questa Sezione l'8 agosto successivo.

Quanto all'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, l'Amministrazione nella richiamata DCC n. 28/2019 ha espressamente disposto la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell'Ente, alla voce "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bilanci". Non si ha contezza, invece, dello stesso adempimento in relazione alla pronuncia di accertamento specifico di questa Corte.

3.1. Nel merito, il Consiglio Comunale dell'Ente ha preso atto dei contenuti e dei rilievi critici formulati da questa Corte con la pronuncia specifica n. 167/2019/PRSP_PRA ed ha adottato le misure correttive richieste attraverso la menzionata deliberazione n. 28 del 30/07/2019, dichiarata immediatamente eseguibile.

In particolare, quanto all'obbligo di iscrivere nel primo bilancio utile il disavanzo di amministrazione di € 49.929,48 l'Amministrazione comunale ha confermato che il disavanzo è stato generato dall'erronea applicazione nell'anno 2016 dell'avanzo di amministrazione non vincolato, pur in presenza di anticipazione di tesoreria, in violazione dell'art. 187 comma3-bis del Tuel, come accertato da questa Sezione, tuttavia precisando di averne comunque utilizzato solo circa 1.000 euro.

Rendendosi, quindi, necessario provvedere alla copertura del suindicato disavanzo il Consiglio Comunale, con la DCC n. 28 del 30 luglio 2019, ha approvato una serie di variazioni al bilancio di Previsione 2019/2021, di cui all'allegato A) della deliberazione stessa, iscrivendo, tra le spese, il disavanzo di amministrazione di € 49.929,48, e finanziandolo per € 24.500,00 con maggiori entrate relative ad alienazione terreno edificabile in loc. Albarè (anno 2004) già riscossa, per €11.065,60 con minore spesa sull'opera "Progetto orto botanico" in seguito ad approvazione progetto esecutivo (opera finanziata per quota parte con proventi da alienazioni di aree) e per 14.363,88 con minori spese (€ 1.000,00 irap su personale area finanziaria, € 11,00 per studi e ricerche, €1.000,00 per spese e compensi al concessionario entrate patrimoniali, 1.000,00 per contributi associativi annuali, € 4.000,00 per gestione servizi territoriali per la famiglia, €1.500,00 per manutenzione ordinaria patrimonio disponibile–servizi-, € 1.000,00 per spese gestione cimiteri comunali, € 1.000,00 per spese manutenzione marchi e giardini, € 1.000,00 per manifestazioni turistiche – progetto eccellenza turistica, € 2.000,00 per contributi alla Pro-Loco Ferrara di Monte Baldo, 852,88 per interessi passivi su anticipazioni tesoreria).

Le misure adottate possono ritenersi in linea con l'art. 188 comma 1 del Tuel sulla scorta del quale "(....) *Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con*

specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza (...)".

Inoltre, dall'analisi degli atti, in particolare dalla delibera di di assestamento di bilancio e documenti alla stessa allegati emerge: l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio; l'assenza di d.f.b. da riconoscere e/o passività potenziali nonché l'attestazione che "*le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma da 463 a 482, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio)*". Dette favorevoli circostanze sono tutte confermate dall'Organo di revisione che, nel parere sull'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per gli esercizi 2019/2021, attesta di aver verificato: "*la coerenza delle variazioni delle entrate e delle spese, sotto il profilo economico, in rapporto alla programmazione del Comune e alle missioni e programmi inseriti nel DUP (come integrate dalle variazioni proposte); la congruità e compatibilità delle variazioni alle previsioni di spesa; l'attendibilità delle variazioni in rapporto all'accertabilità ed esigibilità delle previsioni di entrata; che le variazioni al Bilancio di previsione 2019/2021 in Entrata e in Uscita pareggiano; che, a seguito delle variazioni in argomento, permangono, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, gli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione di competenza; che, a seguito della variazione in argomento, la previsione assestata, è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi da 463 a 484 compresi, della Legge di bilancio per il 2017 n, 232/2016 (pareggio di bilancio) come risulta dal prospetto allegato "b" alla delibera; l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione rispetto all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e l'adeguatezza dello stesso Fondo nel risultato di amministrazione; che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio per i quali sia necessario provvedere al riconoscimento di legittimità, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000*" nonché «*la possibilità di ripianare, ai sensi dell'art. 1, comma 848, della legge 205/2017, il disavanzo di amministrazione mediante: 1. € 24.500,00 vendita terreno edificabile loc. albare (anno 2004); 2. € 11.065,60 minore spesa sull'opera £progetto orto botanico" in seguito ad approvazione progetto esecutivo finanziata per quota parte con proventi da alienazioni di aree; 3. €14.363,88 economie di spesa corrente formate principalmente da rinuncia a manutenzione ordinaria del patrimonio disponibile, dei cimiteri, della manutenzione di parchi e giardini, rinuncia a manifestazioni turistiche e contributi a proloco locale, Irap sul personale ed altre di minore entità*».

Invero, sul piano della concreta idoneità delle misure adottate a copertura dell'accertato disavanzo, desta qualche perplessità la mancata precisazione della natura della maggiore entrata da alienazione del terreno edificabile loc. albare (anno 2004) in relazione, soprattutto, alla data di riferimento. Tuttavia, si ritiene che la stessa possa ritenersi ininfluente ai fini che qui rilevano, considerata: a) l'entità dell'accertato disavanzo di cui si prescrive a carico dell'Ente l'obbligo di iscrizione nel primo bilancio utile (€ 49.929,48) e le modalità temporali che la legge (art. 188, Tuel) prevede per il ripiano del disavanzo di amministrazione (*negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in*

ogni caso non oltre la durata della consiliatura); b) l'articolato complesso delle misure adottate dall'Ente; c) il parere positivo espresso dall'Organo di revisione di cui si è ampiamente detto; e) il richiamo esplicito all'art. 188 Tuel nell'ambito del deliberato di cui alla richiamata pronuncia di accertamento specifico.

Alla luce delle suesposte considerazioni, ai fini degli adempimenti richiesti da questa Corte, le misure adottate dall'Amministrazione comunale in conseguenza della pronuncia di accertamento specifico possono ritenersi idonee allo scopo, fermo restando che l'efficacia delle stesse, potrà essere riscontrata solo negli esercizi successivi, a seguito di attenta verifica nel quadro dei controlli sui questionari inviati dall'Organo di revisione.

3.2. Pur non riportandole specificatamente all'interno della parte prescrittiva del deliberato della pronuncia di accertamento specifico n. 167/2019/PRSP_PRA, la Sezione ha riscontrato ulteriori criticità in relazione:

a) all'applicazione di avanzo di amministrazione non vincolato pur in presenza di anticipazione di tesoreria che ha determinato il disavanzo di amministrazione di cui sopra;

b) alla mancata determinazione del fondo risorse destinate al trattamento accessorio;

c) alla presenza di forti e permanenti tensioni di cassa dovuti all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per 365 giorni, interamente restituita al 31/12/2016; alla mancata contabilizzazione della cassa vincolata;

d) all'assenza di entrate da recupero dell'evasione tributaria.

Criticità tutte che necessitano di attentata valutazione nella gestione del bilancio degli esercizi futuri, sulle quali, comunque, bisogna dare atto che l'Ente ha operato uno sforzo supplementare sul versante gestionale. Infatti:

a) l'adeguatezza della quantificazione a rendiconto dell'accantonamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità è stata affermata dal Collegio di revisione dell'Ente;

b) la mancata determinazione del fondo risorse destinate al trattamento accessorio è stata spiegata dall'Ente ne seguenti termini: "*dal punto di vista delle risorse umane, si evidenzia una situazione di significativa ridotta dimensione: i dipendenti assegnati alle attività di ufficio sono complessivamente 3, di cui un'unita addetta all'Area tecnica, e due unità assegnate all'Area Amministrativa segreteria anagrafe, elettorale e tributi e supporto all'area finanziaria, oltre ad una risorsa con qualifica di operaio addetto ai servizi esterni. La mancata determinazione del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio è dovuta alla carenza di professionalità, all'interno dell'Ente, in grado di poterlo elaborare; infine, il segretario comunale è reggente con incarico a scavalco e presente solo qualche ora alla settimana presso la sede comunale. Con determinazione dell'area amministrativa n.30 in data 07/05/2019 è stato affidato a società esterna il servizio per la costituzione del fondo risorse decentrate dal 2008 al 2018 ed il supporto per l'attribuzione delle posizioni organizzative e della modulistica del piano delle performance*".

Sul punto non può che prendersi atto di quanto rappresentato dall'Ente richiamando, tuttavia, l'attenzione dello stesso sulle conseguenze, in termini di responsabilità, di

eventuali erogazioni indebite;

c) le anticipazioni di tesoreria sono state interamente restituite al 31/12/2016 e per i successivi esercizi 2017, 2018 e 2019 l'Ente ha affermato di non aver fatto ricorso all'istituto per cui la criticità sembrerebbe, allo stato degli atti, rientrata. Inoltre, quanto affermato dall'amministrazione risulta comprovato dalle risultanze degli schemi del rendiconto rilevabili dalla banca dati da BDAP per gli anni 2017 e 2018. Dagli stessi prospetti contabili risulta che il fondo cassa al 31/12 risulta essere rispettivamente di € 94.166,85 per il 2017 e di € 129.129,35 per il 2018. Il fenomeno comunque, come rilevato anche dallo stesso Ente, necessita di attento e costante monitoraggio, così come andrà approfondita adeguatamente in contraddittorio con l'Ente, nei prossimi controlli, l'assenza di contabilizzazione della cassa vincolata su cui l'Ente, in questa sede, non ha fornito riscontro;

d) per il recupero dell'evasione tributaria, l'Ente ha provveduto a dare incarico ad una società di servizi esterna (determinazione n. 1 del 29.03.2016) per l'attività di accertamento e riscossione IMU – TASI (anni 2012, 2013, 2014, 2015) ed ha, allo stato attuale, riscosso € 16.212,66 per l'annualità 2013, mentre per le successive ha dichiarato di essere in attesa di reperire le risorse per inviare gli avvisi di accertamento. Con determinazione n. 4 in data 07/12/2018 è stato aggiudicato il servizio di aggiornamento e bonifica della banca dati TARI con supporto nella relativa verifica tributaria e, allo stato attuale, la società sta ultimando la raccolta dati mediante incrocio con il catasto, per poi procedere all'accertamento dei tributi ed alla loro riscossione;

e) in relazione, invece, ai rilievi effettuati dall'Organo di revisione in merito ad inadempimenti da parte del Comune, nulla da questi viene ulteriormente riscontrato nell'espressione del parere favorevole alla deliberazione Consiliare in esame e, pertanto, possono ritenersi implicitamente superati.

In conclusione, la Sezione prende atto di tutto quanto rappresentato dall'Amministrazione comunale in termini di corretto adempimento delle prescrizioni allo stesso impartite con la deliberazione n. 167/2019/PRSP_PRA tuttavia non può esimersi dal richiamare anche in questa sede le raccomandazioni tutte contenute nella menzionata delibera di accertamento specifico in relazione soprattutto alla necessità di operare uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili.

Alla luce delle suesposte motivazioni, quindi, il Collegio richiama l'Ente ad una puntuale e rigorosa osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile al fine di indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, di cui la Sezione si riserva la valutazione nel prosieguo delle attività di controllo alla stessa intestata, atteso, peraltro, che i successivi cicli di bilancio non sono oggetto della presente pronuncia che attiene alla valutazione dei provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate solo sul Rendiconto 2016.

Nei successivi controlli la Sezione valuterà anche l'evoluzione delle ulteriori problematiche segnalate nella pronuncia di accertamento e gli effetti da queste prodotti sulle gestioni, di cui l'ente dovrà comunque tenere conto per garantire la sana gestione finanziaria e la tenuta degli equilibri nel tempo.

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di Ferrara di Monte Baldo (VR), fermi restando tutti i rilievi svolti nella deliberazione n. 167/2019/PRSP_PRA e considerato che l'effettività e l'efficacia delle misure richiamate, per la loro natura, devono essere necessariamente riscontrate negli esercizi successivi, che pertanto saranno oggetto di attenta verifica nel quadro dei controlli sui questionari inviati dall'Organo di revisione:

DELIBERA

che le misure consequenziali alla pronuncia di accertamento di questa Sezione, adottate dal Comune di Ferrara di Monte Baldo (VR), con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30 luglio 2019 - riferite dell'adozione delle misure consequenziali per l'iscrizione e la copertura del disavanzo di amministrazione di € 49.929,48, siano, allo stato degli atti, da ritenersi conformi a quanto richiesto da questa Sezione;

RICORDA all'Organo di revisione di svolgere un'attenta attività di controllo e vigilanza in merito alle criticità e raccomandazioni formulate nella menzionata deliberazione n. 167/2019/PRSP_PRA riferendo a questa Corte ogni aspetto ritenuto rilevante;

RAMMENTA l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

DISPONE che la presente pronuncia sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Ferrara di Monte Baldo (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2019.

Il Magistrato Relatore
Elena BRANDOLINI

Il Presidente
Salvatore PILATO

Depositata in Segreteria il 11 SET. 2019

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
Dott.ssa Letizia Rossini